

N° 3 / 2023

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



La prova per la riduzione della Tari spetta al contribuente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5433/2023, ribadisce ancora una volta che, al fine di ottenere un'agevolazione, l'onere della prova spetta al contribuente. Nel caso di specie, i Giudici si sono occupati della riduzione Tari per mancato svolgimento del servizio.

È bene ricordare che i commi 656 e 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in merito alle agevolazioni Tari, dispongono quanto segue:

- comma 656 *“La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”.*
- Comma 657 *“Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.*

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI 2016, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale in merito alla mancata raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall'azienda. La ditta, nelle memorie del ricorso, aveva espresso il principio per il quale l'onere di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati incombesse a carico dell'ente impositore, presupposto stesso per l'esercizio del potere impositivo. Non essendo stata fornita detta prova dall'ente, la ricorrente si riteneva esonerata dal versamento della Tassa.

Di tutt'altro avviso i Giudici della Suprema Corte che, in primo luogo, ribadiscono come il trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati compete in via esclusiva al

contribuente, salvo accordi diversi stipulati tra il contribuente stesso e l'ente o il gestore del servizio. Detto ciò, quindi, il contribuente non può imputare all'ente alcuna inadempienza in merito alla carenza di istituzione, organizzazione o gestione di tale servizio al fine di essere esentato dal pagamento della Tari.

I Giudici inoltre evidenziano come, nel caso di riduzione del 40%, la stessa non si riferisce al singolo contribuente bensì ad un'intera zona colpita da eventuale disservizio. La riduzione ha lo scopo di riequilibrare economicamente il disagio creato al contribuente che deve recarsi al più vicino punto di raccolta.

Come ricordato dalla Corte, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che il contribuente utilizzi il servizio; la condizione necessaria e sufficiente che innesca l'obbligo di pagamento dell'imposta è quella che il Comune abbia istituito il servizio, che tale servizio venga regolarmente espletato e che il contribuente abbia la possibilità di sfruttarlo. L'unica contestazione che il contribuente può muovere all'ente è il fatto di non aver istituito un servizio "idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente" così come previsto dalla norma. In questo caso, spetterebbe al comune l'onere di provare il contrario.

Tornando al caso di specie, la Corte ha rilevato che la ditta non ha eccepito la mancanza di "istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l'intera estensione del territorio comunale", ma si è limitata a denunciare le carenze del servizio relativamente al trattamento dei rifiuti speciali nell'area industriale.

In conclusione, i Giudici aggiungono che: *"trattandosi, a ben vedere, di una "disfunzione" delimitata nello spazio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali (assimilabili ed assimilati), che è riconducibile all'art. 26, comma 2, del regolamento comunale IUC, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale"*.

Corte di Cassazione, sentenza n.5433/2023

In ambito Tari, la superficie degli stabilimenti industriali ove vengono prodotti prevalentemente rifiuti speciali, è soggetta al versamento della parte fissa del tributo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5578/2023 nella quale, i Giudici hanno inoltre ribadito che, qualora il comune non abbia attivato il servizio di raccolta differenziata per gli imballaggi secondari e terziari, anch'essi sono classificabili come rifiuti speciali.

La vicenda arriva in Cassazione dopo che, nei primi due gradi di giudizio, il Comune era risultato soccombente.

La CTR, infatti, confermando il giudizio di primo grado, aveva ritenuto esenti dal tributo per gli anni 2014 e 2015, le aree di un opificio industriale produttive di imballaggi secondari, considerando il fatto che, il comune, non aveva predisposto l'attivazione della raccolta differenziata con la conseguente mancata possibilità di assimilare gli stessi ai rifiuti urbani, e terziari, trattandosi in entrambi i casi di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.

Nella pronuncia si legge "... la parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività); si tratta di costi ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio ...".

E' chiaro quindi, che per i Giudici della Cassazione, l'esenzione dal tributo riguarda solamente la parte variabile e, come ormai consolidato in giurisprudenza, l'onere della prova spetta al contribuente che in caso deve dimostrare la produzione di rifiuti speciali o il conferimento dei rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta. La quota fissa è invece dovuta semplicemente perché, a differenza della quota variabile, non è strettamente legata alla fruizione del servizio di raccolta ma va a copertura dei servizi indivisibili a beneficio della collettività.

Quanto affermato dalla Corte è in netta contrapposizione con l'art. 1 comma 649 della Legge 147/2013 che recita testualmente: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.

La pronuncia in commento (non unica nel suo genere) assume connotati decisamente discutibili e crea non poca confusione. I comuni, infatti, si trovano da un lato la norma che indica come non imponibili le superfici prevalentemente produttive di rifiuti speciali, e dall'altro la giurisprudenza che ritiene corretta l'applicazione della sola quota fissa per le medesime superfici. L'art. 1, comma 641, della Legge 647/2013 dispone che il presupposto del tributo è costituito dalle superfici suscettibili di produrre rifiuti, quindi, se il versamento viene imposto sulla sola scorta della parte fissa (come detto per i servizi indivisibili, ad es. lo spazzamento delle strade e l'ammortamento degli impianti di raccolta) ignorando completamente l'aspetto riguardante la fruizione del servizio di raccolta, il prelievo ha più i connotati di un'imposta che di una tassa.

Corte di Cassazione, ordinanza n.5578/2023



Imu e il cumulo delle agevolazioni

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6266/2023, ha stabilito che l'agevolazione IMU riservata agli immobili di interesse storico-artistico è cumulabile con la medesima agevolazione prevista per gli immobili inagibili o inabitabili.

Il caso riguarda il ricorso presentato da una società proprietaria di un immobile di interesse storico e, al tempo stesso, inagibile. Il Comune aveva notificato l'avviso di accertamento sulle minori somme IMU versate dal contribuente per il suddetto immobile.

Nei primi due gradi di giudizio le doglianze del contribuente non hanno trovato accoglimento poiché, secondo i Giudici, il contribuente non poteva beneficiare del cumulo delle riduzioni dell'IMU per la soggezione a vincolo storico-artistico e per lo stato di inagibilità.

La Società si è quindi rivolta alla Suprema Corte denunciando, tra l'altro, la violazione dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all'art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le riduzioni dell'IMU per la soggezione a vincolo storico-artistico e per lo stato di inagibilità dell'immobile non fossero cumulabili tra loro, traducendosi altrimenti in una totale esenzione che non era stata prevista dal legislatore.

Per la Cassazione, le finalità delle due agevolazioni sono diverse poiché quella riferita agli immobili d'interesse storico-artistico cerca di salvaguardare i proprietari dagli ingenti costi di manutenzione, mentre quella riferita agli immobili inagibili tiene conto della ridotta utilizzabilità degli stessi da parte del proprietario. Così i Giudici: " *Con la riduzione per l'IMU sugli immobili di interesse storico ed artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti. Viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità sussiste*".

I Giudici ribadiscono inoltre che l'eventualità del cumulo agevolativo trova applicazione qualora non sia stato disposto diversamente e che le finalità sopra descritte sono già di per sé sufficienti a giustificare la "doppia agevolazione". Il legislatore, infatti, quando ha voluto escludere la cumulabilità, l'ha fatto espressamente. Un immobile soggetto a vincolo storico-artistico non è equiparabile ad un immobile inagibile o inabitabile e quindi, le due casistiche devono essere trattate separatamente confluendo poi, se correttamente rilevato, alle relative agevolazioni che possono, a questo punto, essere cumulative.

Quanto disposto dai Giudici con l'ordinanza in commento mantiene la sua validità anche in seguito alla riforma dell'IMU del 2020.

Corte di Cassazione, ordinanza n.6266/2023



Ex coniugi e il soggetto passivo ai fini IMU

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6545/2023, è tornata ad occuparsi della passività IMU nel caso dei coniugi separati. In particolare, i Giudici hanno ribadito che, in caso appunto di separazione legale o divorzio, su di un immobile di proprietà dei coniugi o di uno di essi, il soggetto passivo ai fini IMU è il coniuge assegnatario dell'immobile poiché conserva il diritto di

abitazione sullo stesso. Esonerato dal versamento dell'Imposta invece il coniuge non assegnatario.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dagli eredi di un contribuente colpito da avviso di accertamento IMU per l'anno 2013. I ricorrenti sostenevano che, essendo l'immobile ex casa coniugale, doveva considerarsi assegnato, in sede di separazione all'ex coniuge del de cuius, siccome affidataria dei figli; conseguentemente il soggetto passivo ai fini IMU deve essere considerata solo quest'ultima.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, i contribuenti quindi presentavano appello in CTR. I Giudici rigettavano il gravame, rilevando che, a seguito dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'IMU non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l'immobile a titolo di comodato.

Da qui il ricorso in Cassazione adducendo ad unica motivazione la violazione degli "artt. 2 e 3 Cost., 4, comma 12-quinquies, Dl n. 16/2012, d.l. n. 201/2011", in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., poiché la CTR non aveva considerato che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imu, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione con la conseguenza che l'imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. I Giudici premettono che il presupposto per l'applicazione dell'I.M.U. che è il medesimo di quello previsto dall'I.C.I., è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali. Il legislatore, proseguono i Giudici, ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.

Da segnalare che questa impostazione della disciplina l'applicazione dell'IMU è stata mantenuta anche nella riforma del 2020 a patto che l'assegnatario sia anche affidatario dei figli.

Infine, la Cassazione ribadisce il concetto che il coniuge non assegnatario non deve versare l'Imposta così come il coniuge assegnatario qualora fissi la propria residenza e dimora abituale presso l'immobile.

Nel caso invece di unità locate, il coniuge assegnatario subentrerà nel contratto di locazione mentre l'IMU la dovrà versare il proprietario dell'immobile secondo le disposizioni normative vigenti.

Corte di Cassazione, ordinanza n.6545/2023



IMU e alloggi ex IACP, ancora una pronuncia

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n.204/2023, ha stabilito che gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) non possono usufruire dell'esonero dall'Imu previsto per gli alloggi sociali, in presenza di una normativa speciale che dispone l'applicazione della detrazione di 200 euro e che deve prevalere sulla disposizione generale relativa agli alloggi sociali.

Il caso riguarda il ricorso in primo grado presentato da una società in relazione ad un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 avente ad oggetto degli immobili per i quali la società chiedeva l'applicazione dell'esonero previsto per gli alloggi sociali, ancorché supportata da ragioni etico-sociali, stante l'espressa previsione e disciplina relativa agli immobili ex IACP. I Giudici di prime cure non hanno accolto le motivazioni della ditta la quale si è appellata in secondo grado.

Ricordiamo come il DL 102/2013, in modifica dell'art.13, comma 10, del DL 201/2011, ha disposto la detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Ne consegue che è infondata la pretesa da parte di diversi enti di edilizia residenziale pubblica, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'IMU previsto per gli alloggi sociali di cui al decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 che equipara gli alloggi sociali alle abitazioni principali.

Il Giudici pugliesi hanno rigettato l'appello della contribuente evidenziando come, il principio contenuto nell'art. 13, comma 2, del citato Dl 201/2011 non può prevalere nei confronti della disposizione speciale contenuta nel comma 10 del medesimo articolo. Appare evidente che, con il comma 10, il legislatore ha volutamente specificato un diverso trattamento per gli immobili ex IACP, disposizione confermata tra l'altro dalla Legge 160/2019.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n.204/2023

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Il milleproroghe riapre i termini per aderire allo stralcio dei ruoli

La Legge di bilancio per l'anno 2023 (L. 197/22) ha introdotto la cosiddetta "tregua fiscale", consistente in una serie di provvedimenti definitivi che i contribuenti possono utilizzare per sanare, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, le irregolarità tributarie commesse; si tratta di un'ampia gamma di definizioni che vanno dalle irregolarità di versamento a quelle dichiarative, comprendendo anche la definizione di atti di contestazione sino addirittura al contenzioso pendente.

Tali provvedimenti possono potenzialmente interessare anche i tributi locali, ma per la maggior parte degli istituti introdotti è richiesta una deliberazione anche da parte dell'Ente impositore.

Il milleproroghe (DL 198/22), in sede di conversione (avvenuta in data 24 febbraio 2023), ha ampliato i termini per esercitare tali deliberazioni, relativamente ai ruoli, agli omessi versamenti e alla definizione dei contenziosi.

In particolare, in questo contributo si pone l'attenzione sulla riapertura del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede due previsioni che vanno ad incidere sui debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti:

- La prima ipotesi è il cosiddetto "stralcio", previsto all'art. 1 commi da 222 a 226, che consiste nell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale stralcio avviene automaticamente ad opera dell'Agente della Riscossione.
- La seconda previsione è la cosiddetta "rottamazione quater", prevista all'art. 1 c. da 231 a 252, che consente la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Tale definizione avviene a seguito di istanza presentata dal contribuente entro il 30 aprile

2023 e prevede il pagamento del residuo in 18 rate trimestrali a decorrere dal 31 luglio 2023.

In relazione allo stralcio delle cartelle, occorre segnalare che questa definizione opera automaticamente per i carichi riferibili ad amministrazioni dello Stato e ad entri previdenziali; per quanto riguarda invece i carichi affidati all'Agenzia delle Riscossione da parte degli altri Enti (tra i quali vi sono anche i Comuni), la disciplina è diversa ed è regolata dai commi 227 e 228.

In particolare, il c. 227 stabilisce che l'annullamento automatico previsto dal cc. 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Ai sensi del c. 229, gli Enti creditori potevano stabilire di non applicare le citate disposizioni, con provvedimento da emanare lo scorso 31 gennaio 2023.

Proprio su questo punto interviene il milleproroghe (art. 3-bis del DL 198/22, aggiunto in sede di conversione) con l'introduzione nella legge 197/2022 di un ulteriore comma 229-bis.

Tale previsione dispone prima di tutto la riapertura del termine di approvazione della delibera comunale di diniego allo stralcio parziale di cui ai commi 227-228, termine ora fissato al 31 marzo 2023. Come detto di tratta si una delibera derogatoria, quindi la mancata approvazione di tale delibera comporta l'automatica applicazione dello stralcio parziale di cui ai citati commi 227 e 228. Inoltre, lo stesso comma 229-bis prevede che, entro la medesima data del 31 marzo, gli enti che non abbiano già deliberato il diniego allo stralcio parziale, possono deliberare l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222.

Qualora l'ente propenda per la seconda soluzione, avverrà lo stralcio totale dei crediti locali affidati al riscossore nazionale, sempre nei limiti di importo stabilito (ossia entro i 1.000 euro) alla data del 1 gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e con riferimento al medesimo periodo di affidamento (tra il 2000 e il 2015).

Le ipotesi che si possono presentare sono quindi le seguenti:

- Il primo caso riguarda il Comune che non delibera nulla. In questo caso trova applicazione lo stralcio parziale e quindi sono annullati sanzioni ed interessi di mora,

rimanendo a carico del debitore l'imposta, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari; per le cartelle relative alle contravvenzioni stradali sono stralciati gli interessi di mora e gli interessi semestrali di cui all'art. 27, comma legge 689/1981;

- La seconda ipotesi riguarda il Comune che provveda a deliberare la non adesione allo stralcio parziale. In questo caso la cartella rimane iscritta per l'importo originario.
- Infine potrebbe verificarsi il caso del Comune che delibera lo stralcio totale previsto dal nuovo comma 229-bis. In questo caso il credito comunale (dell'importo massimo di euro 1.000) è integralmente cancellato.

Come detto, questa ultima soluzione è possibile solo da parte degli enti che non abbiano già deliberato il diniego allo stralcio parziale.

Il nuovo comma 229-quater prevede che, in caso di adozione del provvedimento che dispone lo stralcio totale, ai fini del rimborso delle spese relative alla notifica delle cartelle, nonché di quelle relative alle procedure esecutive e cautelari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. Il rimborso di tali somme è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore.

La delibera comunale deve essere pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicata, entro il 31 marzo 2023, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In deroga alle norme che regolano il regime di pubblicazione ed efficacia delle delibere tributarie, è previsto che essa acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore; essa deve inoltre essere trasmessa al Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Non subisce alcuna modifica invece la disciplina della rottamazione quater, riguardante i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, che resta accessibile a tutti i contribuenti con l'effetto di abbattere le sanzioni e gli interessi; tale disciplina opera senza alcun intervento regolamentare o di adesione da parte degli enti territoriali.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*

Concessionario, riversamenti e compensazioni

Importante sentenza della Corte dei Conti del Veneto (la n.5/2023) in merito ai mancati riversamenti dei tributi riscossi. In particolare, la pronuncia stabilisce che i concessionari non possono compensare i mancati riversamenti agli enti dei tributi riscossi con i crediti vantati nei confronti degli stessi enti ma aventi altra natura.

I Giudici specificano che se il concessionario adottasse tale misura si configurerebbe un ingiustificato inadempimento di una specifica obbligazione in capo allo stesso.

Tra l'altro, un'ipotesi di compensazione dovrebbe esser sostenuta da una reale volontà tra le parti così come stabilito dal codice civile art.1252.

Legge di bilancio, novità sul fronte aliquote IMU

In merito all'approvazione delle aliquote IMU la prassi prevede che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La legge di bilancio 2020 prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell'atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (risoluzione 1/df febbraio 2020) che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione.

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto le seguenti novità:

- si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

La lettera a) del comma 837 della Legge di bilancio 2023 recita:

- a) *al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo"; e va ad integrare il comma 756 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.*

E' evidente il periodo aggiunto alla formulazione originaria che affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, *"la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU".*

La lettera b) del medesimo comma recita invece:

- b) *al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».*

e va ad integrare il comma 767 che dispone quanto segue:

“le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Imposta di soggiorno, l'Ifel ribatte alla risoluzione ministeriale

Con la Risoluzione 1/DF/2023 il dipartimento delle Finanze ha comunicato che il gestore della struttura ricettiva deve presentare solamente la dichiarazione annuale ministeriale e non anche le comunicazioni periodiche previste dai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno. Il concetto era già emerso lo scorso settembre quando, durante le faq, il Mef aveva comunicato che le dichiarazioni periodiche riguardavano solamente gli anni 2020 e 2021 quindi, a partire da quest'anno, l'obbligo dichiarativo dei gestori delle strutture ricettive verrà assolto mediante la dichiarazione ministeriale.

La risoluzione ministeriale non è condivisibile a parere dell'Ifel che in una nota riporta quanto segue:

Tale conclusione, si anticipa da subito, non appare condivisibile se riferita alle comunicazioni richieste dai Comuni contestualmente al versamento dell'imposta di soggiorno. Ciò perché la tesi avanzata dal Ministero non sembra tenere debitamente conto di alcuni elementi, peraltro già richiamati con la nota IFEL del 28 novembre 2022, che attengono sia alla disciplina normativa di riferimento, sia alla diversa natura e finalità delle comunicazioni periodiche connesse al versamento dell'imposta rispetto al modello ministeriale di dichiarazione.

Con riguardo alla normativa di riferimento, oltre alla ben nota disposizione sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria (art.52, Dlgs 446/97), occorre prioritariamente richiamare quanto previsto dalla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, co.1 ter, Dlgs 23/2011), la quale chiaramente dispone che “il gestore della struttura ricettiva è

responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.